COMUNE DI CUTRO
Provincia di Crotone

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 2016
ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 148 del 31.08.2021

OGGETTO:	**NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DELLA LIQUIDAZIONE EX ARTICOLO 258 DEL TESTO UNICO 267/2000 - LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PRODUTTIVITÀ ANNO 2014: SIG.RA SODA IDA**

L'anno duemilaventuno il giorno 31 del mese di Agosto alle ore 17,00, nella Sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Cutro (KR) nelle persone dei Signori:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
Dott. Luigi Vero	*Presidente*	X	
Dott.ssa Vincenzina Sica	*componente*	X	
Dott. Vincenzino Daniele	*componente*	X	

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- che il Comune di Cutro, con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 23 del 15/09/2015, esecutiva a tutti gli effetti di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 07/01/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 26 gennaio 2016, presso la Prefettura di Crotone, il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione: Dott. Vincenzino Daniele, Dott. Luigi Vero e Dott.ssa Vincenzina Sica;
- che l'Organo Straordinario di Liquidazione si è formalmente insediato in data 29/01/2016, giusta deliberazione commissariale n.1;
- che l'articolo 254, comma 1 del citato Testo Unico prevede che "l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione;
- che in ossequio al disposto dell'art. 254 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 in data 6 febbraio 2016 questo OSL ha dato apposito avviso ai creditori assegnando agli stessi il termine di sessanta giorni per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva;
- che l'art. 252, comma 4, del T.U.E.L. prevede che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ovvero nel caso de quo entro il 31.12.2014;
- che l'art. 254 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248 comma 2 ed i debiti derivati da transazioni compiute dall'Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi del comma 7;
- che l'articolo 258 del citato Testo Unico, recante disciplina delle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, al comma 1, prevede che "l'organo straordinario di

liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione";

VISTO

- le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute a seguito della pubblicazione del suddetto avviso ai creditori;
- i debiti di bilancio e fuori bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria dell'ente e comunicati dai Responsabili degli Uffici;

DATO ATTO

- che al fine di accelerare le operazioni di risanamento dell'Ente e di giungere, seppure allo stato limitato, ad un immediato ristoro dei creditori, con delibera n.10 del 07.04.2017 l'Organo Straordinario di liquidazione ha proposto al Comune di Cutro l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che con deliberazione della Giunta Comunale di Cutro n. 79 del 27.04.2017, il Comune di Cutro ha aderito alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. n.267/2000;
- che con deliberazione n. 11 dell'1 giugno 2017 l'OSL ha definito criteri e norme procedurali in ordine alla mobilità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 31/05/2016, così come opportunamente rettificata a seguito delle incongruenze segnalate dall'OSL con successiva delibera giuntale n. 102 del 30/06/2017, con la quale il Comune di Cutro trasferisce all'OSL i residui attivi e passivi al 31/12/2014;

CONSIDERATO

- che questo Organo dal giorno 30 Giugno 2017 ha iniziato a formulare le proposte di transazione ai creditori in parte iscritti nei residui passivi e in parte derivanti da debiti fuori bilancio ex articolo 194 del TUEL per i quali sussistono i requisiti di legge;

DATO ATTO

- che la Sig.ra Soda Ida, con nota prot. n. 4101 del 23 Marzo 2016, ha richiesto a questa Commissione l'ammissione alla massa passiva del credito di € 1.000,00, vantato nei confronti del Comune di Cutro (KR), , quale progetto Produttività (Mensa) anno 2014;
- che con nota prot. n. 6143 del 28.04.2016 l'OSL ha comunicato alla Sig.ra l'avvio del procedimento (articoli 7 e seguenti legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.);
- che il Responsabile dell'Area Finanziaria, con nota prot. n. 13583 del 14.09.2017, non ha rilasciato la prescritta attestazione richiesta dall'OSL ai sensi dell'art. 254, comma 4 del TUEL, limitandosi, invece, a ritrasmettere la pratica rappresentando difficoltà nella sua ricostruzione;

PRESO ATTO che l'Ente per l'anno 2014 non ha proceduto a sottoscrivere il contratto collettivo decentrato integrativo;

SOTTOLINEATO che:

- ✓ ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art.18 del D.Lgs 150/2009, rubricato **"Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance",** *le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonchè valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.;*
- ✓ ai sensi di quanto disposto dal 2° comma del succitato art.18 del D.Lgs 150/2009, **è vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del medesimo decreto;**

RICORDATO che il legislatore (art.2, comma 3, e art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi;

SOTTOLINEATO, inoltre, che in mancanza dell'intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell'ambito di quelle individuate dall'art.17 del CCNL dell'1.4.1999, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie effettivamente disponibili e quantificate nel rispetto dei vigenti vincoli legali e contrattuali, non si può procedere in nessun modo all'effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato;

TENUTO CONTO del PARERE ARAN RAL_1570;

CONSIDERATO, quindi, che;

- ✓ in generale la mancanza del contratto integrativo impedisce l'erogazione dei trattamenti economici accessori;
- ✓ con riferimento alla situazione antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs.n.150/2009, sulla base della sola disciplina negoziale, l'ARAN ha avuto modo di precisare che, nel caso di mancato rinnovo del CCDI, ai sensi dell'art.5, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art.4 del CCNL del 22.1.2004, il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo;
- ✓ è stato evidenziato che il regime di prorogatio poteva, eventualmente, riguardare solo quegli istituti previsti e disciplinati (anche per ciò che riguarda l'entità dei compensi) direttamente dal CCNL vigente e che, quindi, potevano essere applicati in modo immediato ed automatico dal datore di lavoro (turno, reperibilità, ecc.);
- ✓ sono state nutrite perplessità, invece, sull'estensione di tale regola anche ad altri istituti del trattamento economico accessorio che richiedono comunque una valutazione discrezionale, sia in ordine alla determinazione delle quantità e delle modalità di erogazione sia in ordine alla distribuzione delle risorse complessivamente disponibili tra gli stessi (**produttività,** indennità di responsabilità, PEO, indennità maneggio valori; indennità di rischio, ecc.);

TENUTO CONTO anche dell'art.4, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art.4 del CCNL del 22.1.2004, secondo il quale: "Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale";

VISTO che dall'esame della documentazione in atti emerge chiaramente la mancanza dei necessari

presupposti, volti al riconoscimento di quanto richiesto;

RITENUTO, pertanto, di non potere ammettere alla massa passiva della liquidazione il credito di € 1000,00 richiesto dalla dipendente Sig.ra Soda Ida, quale progetto di Produttività (mensa) anno 2014;

VISTI

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Costituzionale n. 3/2001;
- l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- i CCNL ;

Con voti Unanimi

DELIBERA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di ritenere non ammissibile il credito di € 1000,00, vantato dalla dipendente Soda Ida a titolo di progetto di Produttività (menda scolastica) anno 2014, in mancanza dei necessari presupposti indispensabili previsti in merito dalla normativa vigente in materia.
3. di notificare il presente provvedimento al creditore interessato;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, a cura del Responsabile del servizio pubblicazioni dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune, consegnandola al Responsabile dell'Area Amministrativa e Affari Generali;
5. di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente : _____

I Componenti : _____

_____

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE * COMUNE di CUTRO (KR)

Il Vice Segretario Generale _____

Relata di pubblicazione

La sottoscritta, Responsabile dell'Area Ammnistrativa, attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Il Responsabile dell'Area Ammnistrativa

Dott.ssa Pompea Maria Teresa De Vita

Dalla Residenza Municipale, 02 SET. 2021.